



Proposta per un disegno di legge in materia di

**PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ARMONIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
NEL COMPARTO PUBBLICO**

Roma 5 dicembre 2013

«Chi governa rettamente non riempie i portici di parole scritte, ma possiede la giustizia nell'animo. Non dai decreti, ma dai sani costumi vengono ben governate le città, e chi è stato allevato male non si farà scrupoli a violare anche le leggi più accuratamente scritte, mentre chi ha ricevuto una buona educazione si atterrà alle leggi anche se formulate con semplicità».

(Isocrate, Aeropagitico, 41)

Studio promosso e coordinato da

Relazione alla proposta di disegno di legge

Dall'esame dello stato di buona parte della pubblica amministrazione e degli enti ricompresi nel comparto pubblico (di seguito sinteticamente "P.A.") dobbiamo, purtroppo, rilevare nel tempo **l'inefficacia dell'azione legislativa e regolamentare** e, conseguentemente, dell'operatività di una adeguata organizzazione dei diversi comparti del settore pubblico e di un efficace sistema dei controlli.

Certamente situazioni ed enti virtuosi ce ne sono; la Fondazione ha esaminato diversi casi come alcune agenzie e società pubbliche (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, ASL di Firenze, Poste Italiane, Consip, Anas), ma sono purtroppo casi ancora troppo isolati.

Negli ultimi venticinque anni si sono succedute e "accavallate" norme le più disparate, senza un adeguato coordinamento, senza una visione di "sistema" e, soprattutto, senza adeguati strumenti operativi di attuazione e di controllo.

L'Europa ci impone regole in tal senso. Recentemente sono state introdotte importanti leggi nazionali sulla riforma del bilancio dello Stato, sulla contabilità pubblica, sul bilancio consolidato degli Enti e nel 2012 la prima Legge anticorruzione, la 190 del 6 novembre, che fissa importanti principi in materia e che va nella giusta direzione.

Ma la strada da percorrere per migliorare lo stato della nostra "macchina pubblica" e', a nostro avviso, quella tracciata dal Presidente della Corte dei conti nella sua recente Relazione annuale: occorre cioè **incidere sull'organizzazione e sulla cultura del controllo** della pubblica amministrazione: **prevenire**, piuttosto che rilevare a consuntivo i mali e inasprire le pene connesse ai reati emersi.

Occorre cioè dotare le strutture pubbliche di adeguati e professionali "presidi" organizzativi e di controllo, in modo da rinforzarle, renderle moderne. Occorre creare un coordinamento e una forte supervisione da parte di soggetti e autorità indipendenti. Ma occorre soprattutto creare una **"cultura" organizzativa e del controllo**. Serve una forte inversione di rotta, serve formazione, serve elevare i livelli di competenza e di produttività di tutte le risorse umane coinvolte nei processi amministrativi ed operativi pubblici.

E' pertanto **necessario realizzare una vera "rivoluzione" del comparto pubblico**. Una rivoluzione organizzativa, professionale, etica. Una rivoluzione "guidata" da funzioni autorevoli e indipendenti.

In questa ottica, la Fondazione ha elaborato una proposta di disegno di legge per il riordino e l'armonizzazione dei sistemi di organizzazione e controllo della pubblica amministrazione, che tiene conto sia delle migliori "pratiche" nazionali sia delle discipline normative già esistenti da anni in paesi all'avanguardia in materia, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra. La proposta si fonda sui seguenti cardini:

1. Obbligo per ogni ente/amministrazione/azienda di costruire un proprio "**Sistema di controllo interno**", elaborando un Modello di organizzazione, gestione e controllo; il Modello deve essere finalizzato, attraverso adeguati processi e procedure, a realizzare i requisiti di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; il Modello deve ricomprendere il rispetto, da parte di tutto il personale, di un "codice etico", che descriva i comportamenti virtuosi a cui il personale deve uniformarsi;
2. Introduzione, accanto e a supporto del Responsabile Anticorruzione, di una funzione di **Risk Management**, finalizzata alla ricognizione, analisi, valutazione e prevenzione dei rischi operativi e di commissione di possibili reati;
3. Introduzione, anche utilizzando gli attuali preposti al controllo interno, di una funzione di **Internal Auditing**, responsabile del presidio dell'intero sistema di controllo interno e dell'adeguatezza del Modello organizzativo dell'Ente; funzione che si rapporta, oltre che con i vertici dell'Ente, anche con i revisori esterni e con la Corte dei conti;
4. Maggiore enfasi, coordinamento e specializzazione delle funzioni di **controllo di gestione** e di **pianificazione e controllo strategico**;
5. **Massima indipendenza e professionalità** dei componenti gli organi di controllo, attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Elenco speciale dei soggetti che possono essere chiamati a far parte degli Organismi indipendenti di valutazione e di un Elenco, presso la Corte dei conti, dei Revisori legali della PA, da cui attingere per gli incarichi, attribuiti direttamente dalla Corte dei conti, per la revisione dei bilanci annuali e consolidati degli enti;
6. Previsione di un **numero massimo di (5) incarichi contemporanei** sia per i membri degli Organismi indipendenti di valutazione sia per i Revisori legali;
7. Uno stretto e sistematico **coordinamento fra le diverse funzioni di controllo**, sotto la regia dei magistrati della Corte dei conti, responsabili del controllo esterno degli enti;
8. Forte enfasi riguardo una **adeguata formazione del personale**, la quale diventa uno degli elementi essenziali del sistema di controllo interno dell'Ente.

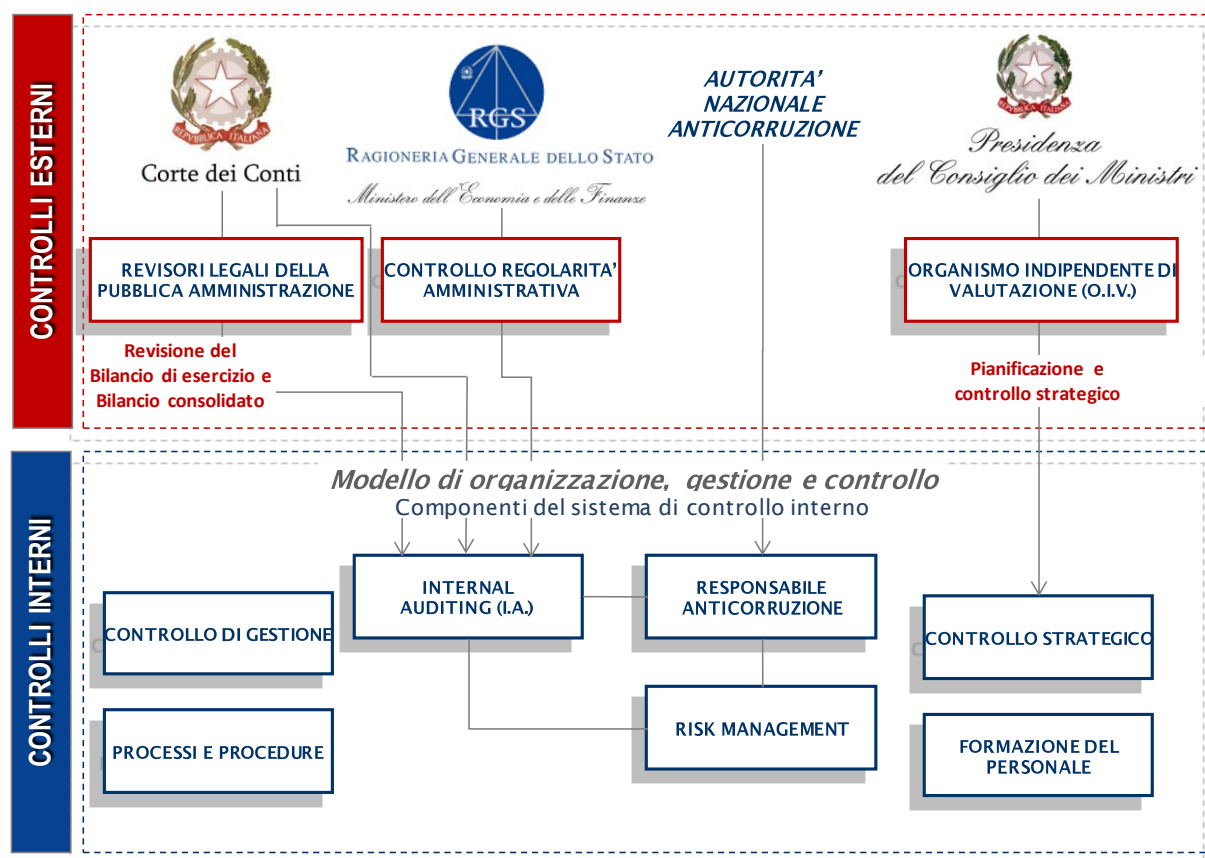
Un sistema così articolato, riepilogato nello schema di pagina successiva, consentirà di stimolare le molte professionalità esistenti all'interno della pubblica amministrazione, di far crescere la cultura manageriale, di rafforzare il sistema organizzativo e dei controlli di natura preventiva e, soprattutto, di garantire l'indipendenza delle funzioni di controllo esterne (OIV e Revisore Legale), garantendo altresì l'indispensabile coordinamento delle diverse funzioni di controllo.

Si tratta di un **sistema preventivo e non punitivo**, diretto a far crescere e migliorare il comparto pubblico nel suo insieme, sfruttando funzioni e strumenti caratteristici di una sana gestione amministrativa, operativa, finanziaria.

Da ultimo, la limitazione nel numero degli incarichi, sia per i membri degli Organismi indipendenti di valutazione sia per i Revisori legali, eviterà il persistere di "oligopoli professionali", oggi imperanti, distribuendo gli incarichi stessi su di un numero significativo

di soggetti professionali, realizzando, anche in questo importante settore, una concreta liberalizzazione, come affermata dall'attuale Governo, permettendo a un gran numero di soggetti di concorrere al risanamento della pubblica amministrazione e accrescere le proprie competenze e i propri redditi, con corrispondenti benefici effetti sull'economia reale del Paese.

Dott. Roberto Piccinini
Vice Presidente
Fondazione Lab PA



PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ARMONIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
NEL COMPARTO PUBBLICO

Art. 1

Campo di applicazione e obiettivi

La presente legge si applica a tutta la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, alle Regioni, agli Enti territoriali, agli Enti Locali, alle Agenzie e agli Enti pubblici, alle Autorità di regolamentazione e vigilanza, alle Università, alle ASL, alle Aziende Ospedaliere, alle loro aziende e società controllate, ai loro consorzi, ai partiti politici, ai sindacati e loro associazioni, a qualsiasi altro organismo beneficiario di contributi e provvidenze posti a carico della finanza pubblica (di seguito "gli Enti").

Obiettivo della legge è il riordino e l'armonizzazione dei sistemi di organizzazione e di controllo della Pubblica Amministrazione, al fine di consentire il presidio ed il miglioramento dell'efficienza degli Enti, un maggiore coordinamento fra i diversi responsabili delle attività di monitoraggio e controllo, la massima trasparenza dell'azione amministrativa e prevenire attività e condotte illegittime.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli Enti che hanno meno di 30 dipendenti o spese annue inferiori a 1.500.000 di euro.

Art. 2

Sistema di controllo interno

Gli Enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad organizzare e mantenere un Sistema di controllo interno secondo le previsioni contenute nella presente legge.

Il Sistema di controllo interno degli Enti dovrà essere costituito da:

1. un Modello di organizzazione, gestione e controllo, caratterizzato dall'analisi e valutazione dei rischi, dalla divisione dei compiti e delle responsabilità e da una adeguata documentazione dei processi e delle procedure interne, corredato da un Codice etico;
2. un adeguato processo di pianificazione, controllo strategico e controllo delle performance, supervisionato da un Organismo Indipendente di Valutazione;
3. una funzione di controllo di gestione per il costante monitoraggio dell'Ente nel suo complesso, con particolare riguardo al rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;
4. una funzione di Risk Management, responsabile della ricognizione e prevenzione dei rischi operativi e di commissione di reati;

5. un adeguato processo di analisi dei fabbisogni formativi e di formazione delle risorse umane;
6. una funzione di Internal Auditing, responsabile del presidio e del monitoraggio del Sistema di controllo interno dell'Ente, della trasparenza nei confronti dei cittadini delle attività svolte, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti nonché della pubblicità dei risultati delle attività di controllo effettuate.

Art. 3

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Tutti gli Enti sono obbligati a predisporre e realizzare, con il supporto delle funzioni Internal Auditing e Risk Management, un Modello di organizzazione, gestione e controllo in grado di garantire una corretta, efficiente e controllata operatività, di prevenire rischi di non conformità gestionali e di commissione di reati.

Il Modello deve tener conto dei seguenti aspetti:

1. obiettivi e programmi istituzionali dell'Ente;
2. ricognizione e valutazione dei rischi operativi e dei rischi di commissione di reati;
3. ricognizione, valutazione e aggiornamento dei processi e delle procedure in atto;
4. grado di informatizzazione dell'Ente;
5. livello di formazione e di specializzazione delle risorse umane;
6. adeguata ed efficiente ripartizione dei compiti ed eliminazione di eventuali conflitti di interesse.

Al Modello dovrà essere allegato un Codice Etico aderente alla realtà operativa dell'Ente, contenente le regole comportamentali a cui dirigenti e dipendenti dovranno uniformare la propria attività.

Il Modello dovrà essere approvato e messo in atto dagli Organi di governo degli Enti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; esso dovrà essere poi sottoposto a verifica di aggiornamento almeno una volta l'anno, in relazione a nuovi obiettivi e nuove esigenze e/o all'emergere di nuovi rischi operativi o di commissione di reati.

In caso di commissione di reati, la mancata adozione, approvazione e operatività del Modello espone gli organi e i dirigenti coinvolti a responsabilità amministrativa, per la quale si applicano le sanzioni pecuniarie da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500.000 di euro, in relazione alla gravità del fatto, del grado di responsabilità e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'adeguatezza, l'effettiva operatività e il sistematico aggiornamento del Modello sono presidiati dalla funzione Internal Auditing e dal Revisore Legale di cui al successivo art. 9.

Art. 4 Pianificazione, controllo strategico e delle performance

La pianificazione, il controllo strategico e la valutazione delle performance dell'Ente e del personale sono componenti essenziali del sistema di controllo interno e sono regolamentati dal D.Lgs. n. 150/2009.

La pianificazione degli obiettivi e delle performance dell'Ente viene effettuata sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati a inizio mandato dagli organi di governo dell'Ente, in coerenza con i piani strategici nazionali e regionali, e rideterminati ogni anno, su base annuale e triennale, entro il 31 dicembre per l'anno e il triennio successivi. La pianificazione pluriennale dovrà essere supportata da analisi e studi di carattere statistico.

L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.

La funzione di pianificazione, controllo strategico e delle performance ed i soggetti ad essa preposti riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate.

Gli uffici e i soggetti preposti al controllo strategico sono anche responsabili di valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale sulla base delle performance prodotte nel periodo considerato, determinate secondo un sistema di misurazione e valutazione delle performance e connessi indicatori economici, del lavoro e della qualità dei servizi resi.

Le attività di pianificazione, controllo strategico e valutazione delle performance sono supervisionate e sotto la responsabilità degli Organismi Indipendenti di Valutazione. I membri di tali organismi devono possedere requisiti di onorabilità e sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali relativi a discipline economiche, statistiche, legali, ingegneristiche, o equipollenti, con almeno 10 anni di esperienza o fra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale in ruoli dirigenziali. Essi non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo, diretto o indiretto, o di lavoro dipendente con l'Ente controllato nè con gli Enti controllanti e controllati di questo. I membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione non possono assumere più di 5 incarichi di nomina a membro di OIV degli Enti. Per i compensi si applicano gli stessi criteri e limiti dei compensi del Collegio sindacale.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito apposito Elenco dal quale, obbligatoriamente, devono essere scelti i membri degli Organismi indipendenti di valutazione

degli Enti. La Corte dei conti effettua il controllo sulla corretta alimentazione e gestione dell'Elenco.

Art.5

Controllo di gestione

La funzione controllo di gestione ha l'obiettivo di rilevare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa dell'Ente nel suo complesso, al fine di ottimizzare, mediante tempestivi interventi di segnalazione e correzione, il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti.

La funzione si rapporta e scambia informazioni con gli uffici di Pianificazione, controllo strategico e valutazione delle performance, con quelli amministrativi e con gli organi di governo dell'Ente, al fine di un costante monitoraggio della gestione e di segnalazione tempestiva di situazioni di rischio e di mancato rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

La funzione cura la sintesi dei complessivi risultati della gestione, attraverso un reporting interno da emettere entro 30 giorni dalla scadenza del periodo esaminato. Il reporting viene emesso con periodicità almeno trimestrale ed è indirizzato agli organi di governo, alla funzione Internal Auditing e al Revisore Legale. Il reporting è accompagnato da una sintetica relazione contenente i commenti sull'andamento del periodo, le principali variazioni rispetto alle previsioni, le criticità emerse, le inefficienze e le informazioni riguardanti eventuali "sprechi" di risorse pubbliche.

Art.6

Funzione di Risk Management

La funzione di Risk Management, collocata in staff agli organi di governo dell'Ente e al Responsabile Anticorruzione, è responsabile della ricognizione e prevenzione dei rischi operativi e di commissione di reati, ivi compresi quelli connessi alla salute e alla sicurezza. Essa si rapporta con tutte le funzioni dell'Ente e, in particolare, con la funzione Internal Auditing per ciò che riguarda l'analisi e la valutazione dei rischi utilizzati nella costruzione e nell'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Il responsabile della funzione deve possedere requisiti di onorabilità e adeguate esperienze e competenze tecniche, maturate in attività di pianificazione, controllo, analisi e valutazione dei rischi.

Art. 7

Formazione del personale

Una adeguata formazione e cultura sui temi dell'organizzazione e dei controlli costituisce elemento essenziale del Sistema di controllo interno dell'Ente.

A tal fine, è fatto obbligo agli Uffici competenti di predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analisi dei fabbisogni formativi dell'Ente e un Piano della formazione per l'anno successivo.

Il Piano deve essere indirizzato a tutto il personale. Esso deve riguardare le materie di competenza tecnica dell'Ente oltre che, obbligatoriamente, le seguenti materie:

- organizzazione
- informatica di base
- sistemi di controllo interno
- controllo della gestione
- gestione del personale.

La funzione di Internal Auditing verifica l'adeguatezza del Piano formativo e la sua effettiva implementazione.

Art. 8

Funzione di Internal Auditing

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi di governo dell'Ente istituiscono, con apposito regolamento interno, una funzione di Internal Auditing, posta in staff all'organo di vertice dell'Ente.

La funzione effettua una azione di consulenza e di monitoraggio, preventivo, concomitante e successivo, finalizzata a garantire la completezza, la funzionalità e l'efficacia dell'intero Sistema di controllo interno dell'Ente.

La funzione è indipendente da tutti gli uffici e le funzioni dell'Ente ed è dotata di un organico adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'Ente. Il responsabile della funzione deve possedere requisiti di onorabilità, adeguate esperienze e competenze tecniche, maturate in attività di ispezione, controllo e revisione legale.

Gli addetti alla funzione Internal Auditing, nello svolgimento del proprio mandato, hanno libero accesso a qualsiasi dato, informazione, documento ritenuto utile all'espletamento delle attività di consulenza, monitoraggio e controllo, senza alcuna limitazione.

Entro 6 mesi dall'insediamento, la funzione predispone una relazione sulla ricognizione e valutazione dei rischi dell'Ente, unitamente ad un Piano di audit annuale. La relazione ed il Piano di audit sono trasmessi agli organi di governo e al Revisore Legale dell'Ente.

Entro 2 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, la funzione presenta agli organi di governo e al Revisore legale una relazione sulle attività di controllo svolte nell'anno precedente con i relativi risultati. La relazione annuale viene resa pubblica attraverso il sito web dell'Ente.

Per la migliore efficacia dell'azione di prevenzione e controllo, la funzione di Internal Auditing si rapporta, in autonomia, con il Revisore legale e con i magistrati competenti della Corte dei conti.

Art. 9

Revisione del bilancio e controllo delle spese

Gli Enti di cui all'art. 1 sono tenuti alla presentazione, insieme al bilancio consuntivo d'esercizio, del conto consolidato riguardante le eventuali loro partecipate, controllate e collegate, direttamente o indirettamente.

I suddetti documenti contabili devono essere asseverati da un Revisore legale con incarico triennale, rinnovabile una sola volta, ovvero dopo otto anni dalla data di scadenza dell'ultimo incarico.

L'incarico è conferito dal magistrato della Corte dei conti addetto al controllo dell'Ente, ovvero, in caso di carenza del controllo della Corte dei conti, dal Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

A tal fine presso la Corte dei conti è istituito l'Elenco dei Revisori legali della PA, cui possono iscriversi i Revisori legali con almeno 10 anni di anzianità professionale.

Per il conferimento dell'incarico si dovrà tenere conto:

1. che il numero degli incarichi già conferiti, anche da parte di altri Enti, non sia superiore a 5;
2. di un'equa distribuzione degli incarichi, in modo da assicurare la loro rotazione, in mancanza di circostanze ostative, congruamente motivate;
3. dell'esperienza del Revisore in rapporto alla complessità dell'Ente da controllare;
4. della parità di trattamento tra uomini e donne.

I membri dei Collegi Sindacali e di Revisione degli enti pubblici sono nominati dal magistrato della Corte delegato al controllo tra gli iscritti all'Elenco dei Revisori legali della PA, con gli stessi criteri sopraindicati.

Il compenso del Revisore legale è stabilito dal magistrato che conferisce l'incarico sulla base di tabelle professionali, approvate con apposito decreto, determinate con riferimento alla rilevanza dell'Ente, alla complessità delle attività di controllo e al tempo necessario per lo svolgimento del lavoro.

Il Revisore Legale dovrà procedere alle verifiche prescritte all'art. 2409 ter del Codice Civile, avendo altresì cura di controllare, in modo specifico, le spese riguardanti:

1. gli organi istituzionali, di governo e di controllo;

2. il personale a tempo determinato e indeterminato;
3. i conferimenti, gli incarichi e le consulenze di qualsiasi natura, nonché i relativi corrispettivi, precisando l'utilità del lavoro svolto;
4. il rispetto delle procedure concorsuali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, disciplinate dal diritto europeo e nazionale.

Con riferimento al precedente numero 4) l'amministratore ed il Dirigente responsabili della inosservanza decadono dall'incarico allorquando il relativo contratto supera il valore di € 200.000 per gli appalti di lavoro e di € 40.000 per gli appalti di forniture e servizi. Analogamente si procede nel caso di artificioso frazionamento del contratto ovvero del corrispettivo dovuto.

I contratti stipulati senza l'osservanza delle procedure concorsuali, come sopra precisate, sono nulli di diritto ed improduttivi di qualsiasi effetto giuridico, non potendo dar luogo ad azioni risarcitorie o di analoga finalità intentate dal beneficiario, fatto salvo il rimborso delle sole spese da quest'ultimo effettivamente sostenute.

Restano invariati i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati dagli uffici della Ragioneria Generale e dai servizi ispettivi, secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n° 123/2011.

Art. 10

Coordinamento e supervisione del Sistema dei controlli

Il coordinamento e la supervisione del Sistema dei controlli nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione sono affidati alla Corte dei conti, che li esercita attraverso le proprie sezioni regionali ed i magistrati delegati al controllo degli Enti.

A tal fine, i magistrati della Corte possono incontrare, per i necessari scambi informativi, i Revisori Legali incaricati della revisione dei bilanci, i membri degli Organismi indipendenti di valutazione e i responsabili della funzione Internal Auditing degli Enti.

La Corte gestisce e aggiorna l'Elenco dei Revisori di cui al precedente art. 9. Essa esercita altresì, con l'ausilio dei funzionari del ministero dell'Economia, la supervisione sull'operato dei Revisori Legali incaricati delle attività di controllo degli Enti e prende, nei confronti di questi, gli opportuni provvedimenti di censura e diffida, fino alla cancellazione dall'Elenco, nel caso in cui emergano, nell'esecuzione delle attività di revisione, gravi inosservanze delle norme tecniche e di deontologia professionale.

Con riferimento alle società controllate dagli Enti di cui all'art. 1 soggette alla vigilanza di Consob e Banca d'Italia, le attività di supervisione e coordinamento effettuate dalla Corte dei conti sono svolte in stretto coordinamento con le competenti Autorità di Vigilanza.

Art. 11

Norme abrogate e disposizioni transitorie

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti di cui all'art. 1 adeguano i propri ordinamenti e statuti alle presenti disposizioni.

Gli attuali organi e soggetti incaricati dei controlli, uni personali, collegiali, societari, restano in carica fino alla nomina e all'insediamento dei nuovi organi e soggetti, che dovranno avvenire nel termine ultimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data organi e soggetti, attualmente incaricati del controllo interno ed esterno degli Enti, decadranno *ope legis*.

Le Sezioni Regionali della Corte dei conti vigilano sulla tempestività e sulle modalità di adeguamento alle presenti disposizioni da parte degli Enti aventi sede nella Regione di competenza.

Sono abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 del D.Lgs. n. 286/99, l'Art 16 comma 25 del DL n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.